

Protocollo d'intesa tra

SOTACARBO – Società Tecnologie Avanzate Low Carbon S.p.A. (nel seguito SOTACARBO)

Grande Miniera di Serbariu – 09013 Carbonia
Rappresentato dal Vice Presidente, Ing. Stefano Giammartini

CRS4 s.r.l. uninominale (nel seguito CRS4)

con sede in Località Piscina Manna – Edificio 1 – 09050 – Pula (CA)
rappresentato dall'amministratore unico, Professor Giacomo Cao

Istituto di Chimica dei Composti Organometallici – Consiglio Nazionale delle Ricerche nel seguito CNR-ICCOM, con sede in Area di ricerca del CNR di Firenze, Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) con sede legale in Piazzale Aldo Moro 7, Roma, P.IVA 02118311006, rappresentato dal Direttore dell'Istituto Dott. Francesco Vizza

ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL (nel seguito Ecotec)
via Montegrappa,133, 96100 – Siracusa

(nel seguito indicati congiuntamente come “le Parti”)

per la promozione della cooperazione scientifica

1. Le Parti stipulano il presente Protocollo d'intesa per promuovere attività di collaborazione, in aree di reciproco interesse, a beneficio di tutte le medesime Parti. Sulla base dei principi di uguaglianza e reciprocità, il presente Protocollo funge da quadro generale per la cooperazione tra le Parti e ha lo scopo di promuovere la predisposizione di programmi di collaborazione più specifici, che verranno definiti tra le parti con atto scritto, che richiamerà il presente Protocollo per costituirne parte integrante. Obiettivi chiave del presente protocollo saranno:
 - i. promuovere attività di ricerca congiunte nel settore delle tecnologie di riutilizzo della CO₂ con trattamento di scarti industriali;
 - ii. promuovere lo scambio di informazioni e/o materiali riguardanti i temi di ricerca comuni;
 - iii. identificare altre aree di possibile interesse e collaborazione.
2. Ciascuna delle Parti provvede a designare, secondo quanto qui di seguito riportato, un proprio referente tecnico/scientifico che supervisionerà e faciliterà l'attuazione del presente Protocollo, in cooperazione con gli altri referenti. I referenti di ciascuna Parte assumono, per conto della Parte stessa, il ruolo di gestori delle informazioni riservate e confidenziali. L'estensione delle aree e delle attività della collaborazione dovranno essere discusse e stabilite sulla base dei bisogni e degli interessi di tutte le Parti.

- i. SOTACARBO nomina come proprio referente Alberto Pettinau (Direttore scientifico).
 - ii. CRS4 nomina come proprio referente Alberto Varone (Ricercatore).
 - iii. CNR-ICCOM nomina come proprio referente Francesco Barzagli (Ricercatore).
 - iv. Ecotec nomina come proprio referente l'ing. Massimo Pisu, Direttore del Centro Ricerche Ecotec (CRE).
3. Le specifiche attività che verranno effettuate nell'ambito del presente Protocollo d'intesa saranno determinate sulla base dei fondi a disposizione di ciascuna delle Parti e da ulteriori fondi che potranno essere ottenuti da ciascuna di esse, o congiuntamente attraverso finanziamenti esterni, previo accordo scritto che definirà le condizioni e le modalità di svolgimento delle suddette attività.
4. Ciascuna delle Parti conserva la propria autonomia nel condurre attività di ricerca, anche su temi analoghi e coincidenti, al di fuori del presente Protocollo.
5. Tutti i dati, di qualsiasi forma e natura, che siano di proprietà di una delle Parti precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente Protocollo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quella Parte. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il *know how*, che siano di proprietà, o che siano stati dati in licenza d'uso ad una delle Parti, precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente Protocollo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuto licenza d'uso. Nessuna delle Parti è obbligata a rivelare informazioni riservate alle altre Parti.
6. Ciascuna delle Parti concorda nel mantenere confidenziale e non rivelare a qualsiasi terzo, senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti, o di utilizzare per scopi diversi da quelli contemplati dal presente Protocollo, qualsiasi informazione specificatamente contrassegnata come "confidenziale" comunicata da una delle Parti alle altre. Ai fini del presente articolo non sono considerati come "qualsiasi terzo" gli affiliati di ciascuna Parte, quali personale dipendente, ricercatori e studenti di dottorato di ricerca: ciascuna delle Parti è autorizzata a divulgare le informazioni riservate ai propri affiliati che abbiano valide ragioni per entrarne a conoscenza, a condizione che la divulgazione sia preceduta da una adesione esplicita e formale di tali medesimi affiliati al rispetto degli obblighi di riservatezza. Salvo sia diversamente disposto negli accordi che definiranno le attività da svolgere ai sensi del presente Protocollo, tutti i dati sperimentali ottenuti attraverso le attività congiunte regolate dal presente Protocollo saranno considerati di proprietà congiunta delle stesse, secondo quote stabilite in base all'apporto fornito, da quantificarsi con apposito accordo contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra le Parti interessate, le quote si presumono uguali. Ognuna delle Parti si impegna a non pubblicare risultati, o comunque studi connessi con argomenti inerenti le attività da esse svolte congiuntamente, che potrebbero inficiare il requisito della novità di eventuali domande di concessione di brevetto. Di conseguenza ogni pubblicazione che rientri nella casistica appena specifica dovrà essere autorizzata per iscritto, congiuntamente, da tutte le Parti. Le Parti concordano sin d'ora che eventuali violazioni delle disposizioni del presente articolo, riguardante la riservatezza, daranno diritto alla/e Parte/i danneggiata/e al risarcimento del danno subito. A tal proposito le parti

concordano che la pubblicazione non autorizzata di qualsiasi informazione e/o dato classificato come riservato e/o confidenziale sarà considerata violazione di quanto precedentemente previsto.

7. Il presente Protocollo entrerà in vigore a partire dalla firma dall'ultima delle Parti chiamate a sottoscriverlo e avrà durata per i 5 (cinque) anni successivi, oppure sino a quando una delle Parti non comunicherà alle altre per iscritto a mezzo PEC la propria intenzione di recedere, con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. Resta inteso che la cessazione per qualsiasi causa del presente Protocollo o l'eventuale esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti sulle eventuali attività avviate in esecuzione dello stesso, che resteranno regolati dai relativi atti. Le Parti si impegnano ad effettuare, alla scadenza del primo anno e successivamente con cadenza annuale, una valutazione congiunta delle attività di collaborazione effettuate e dei programmi futuri da realizzare nell'ambito del Protocollo stesso. Gli impegni di riservatezza che ognuna delle Parti ha assunto nei confronti delle altre persisteranno per un periodo di 5 (cinque) anni dopo la perdita di validità del Protocollo, sia che la stessa avvenga per scadenza naturale sia che venga anticipata dalla volontà di recesso manifestata da una delle Parti.
8. Il presente Protocollo non costituisce un accordo o un contratto legalmente vincolante, fatta eccezione per quanto previsto nell'articolo 6.
9. Nulla in questo Protocollo potrà essere interpretato come creazione di un'agenzia, joint venture o altro.
10. Qualsiasi disputa, controversia o differenza sull'interpretazione di questo protocollo sarà risolta – ove possibile - amichevolmente tra le Parti.
11. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs 101/2018, in relazione alla diversa natura dei dati trattati. Le Parti dichiarano di essere informate e quindi, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i "dati personali" forniti, in qualsiasi forma, vicendevolmente dalle Parti, ai fini della realizzazione di quanto stabilito dal presente Protocollo di intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dal Protocollo stesso.
12. Le Parti, dichiarando di conoscere e di accettare ii rispettivi Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo nonché il Codice Etico, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i., si obbligano a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.
La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel proprio Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà alla parte interessata di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Data: 2 dicembre 2020

Per SOTACARBO

Per CRS4

Stefano Giammartini
(Vice Presidente)

Giacomo Cao
(Amministratore Unico)

Per CNR-ICCOM

Per Ecotec

Francesco Vizza
(Direttore)

Aldo Imerito
(Amministratore Unico)